

(N. 1684)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1971

Promozione in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione pervenuti a tale qualifica con la normativa preesistente alle leggi delegate

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di riportare criteri obiettivi di valutazione nelle promozioni a direttore di divisione, tenendo conto della situazione di disparità di trattamento, che si è venuta a verificare con le leggi delegate tra i funzionari dello Stato.

Difatti, in base a tali leggi sono promovibili a direttore di sezione dopo soli quattro anni e mezzo di carriera per soli titoli e a ruolo aperto tutti i funzionari della carriera direttiva e come tali gli stessi possono concorrere alla qualifica di direttore di divisione, a parità di diritti insieme con gli altri funzionari che da tempo rivestono la qualifica di direttore di sezione e che comunque sono pervenuti a tale qualifica dopo numerosi anni di anzianità e per esami.

Difatti, secondo la preesistente normativa, si adiva alla qualifica di direttore di sezione mediante concorsi per titoli ed esami, ai quali potevano essere ammessi solo gli impiegati che avevano già maturato 11 anni

di servizio effettivo ovvero 9 anni nel caso particolare di esami per merito distinto.

Da tener presente che si è trattato di prove di esami molto difficoltose, espletate da commissioni, formate da docenti universitari ed integrate da alti funzionari dello Stato, che hanno impegnato i candidati a studi severi nelle varie discipline, oggetto delle tre prove scritte e di quelle orali.

Ora con le leggi delegate si è stabilito per la promozione a direttore di divisione un trattamento eguale per tutti i direttori di sezione, malgrado la diversità di carriera verificatasi tra i vari funzionari, con evidente disparità di trattamento, condannabile sotto il profilo giuridico e anche sotto il profilo costituzionale, se giustamente si tiene conto dell'articolo 3 della Costituzione.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che ai direttori di sezione pervenuti

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a tale qualifica secondo la normativa del vecchio ordinamento sia conferita la promozione in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nella misura dei due terzi della dotazione organica esistente alla data del 30 giugno 1970, purchè almeno da un anno in possesso della qualifica di direttore di sezione.

I posti in soprannumero così coperti vengono successivamente assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore degli interessati.

Da tali promozioni non deriva alcun onere finanziario, in quanto i fondi necessari verrebbero tratti dall'assorbimento degli scatti concessi ai vecchi direttori di sezione.

Difatti, le leggi delegate prevedono in favore dei vecchi direttori di sezione il beneficio di tre scatti, trattamento che non soddisfa le ragioni di prestigio e morali, che sono alla base delle istanze di tali funzionari, ma i cui fondi potrebbero servire a finanziare la promozione, stabilita con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I direttori di sezione, in possesso di tale qualifica o di quella comparata da almeno un anno alla data del 30 giugno 1970 e pervenuti alla qualifica medesima mediante i concorsi per titoli e per esami previsti dal precedente ordinamento, sono promovibili a direttore di divisione o qualifica equiparata in soprannumero, nella misura di due terzi della dotazione organica esistente alla data suindicata per la qualifica di direttore di sezione e equiparata, con assorbimento di tali posti a seguito di cessazione dal servizio o di nomina alla qualifica superiore dei predetti.

Art. 2.

Al relativo onere si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio per il personale in attività di servizio.